Num. 176 **GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA** 1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, N. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	56	26	14

TORINO, Martedì 26 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
25 Luglio	739,66	738,83	737,62	+26 6	+28,8	+30.2	+24.8	+27 8	+28,4	+20,8	N.E.	N.	N.E.	Coperto chiaro	Sereno con vap.	Nuv. rotte

PARTE UFFICIALE

TORINO, 25 LUGLIO 1864

Il N. 1839 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 3 luglio 1864;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze col quale sono stabilite le norme per la esecuzione della Legge sul dazio di consumo in data del 3 luglio 1864.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Dazi governativi.

Art. 1. I dazi di consumo per conto dello Stato si riscuotono:

1. Nei comuni dichiarati chiusi, alla introduzione nei medesimi del vino, dello aceto, del mosto, dell'uva, dell'alcool, della acquavite e dei liquori, delle bestie da macello e delle carni macellate fresche, salate, affumicate o comunque preparate, e sulla fabbricazione dell'alcool, acquavite e liquori;

2. In quelli aperti, sulla vendita al minuto del vino, dell'aceto, dell'alcool, acquavite e liquori, sulla macellazione degli animali e sulla vendita delle carni secondo la tariffa;

3. Negli uni e negli altri sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose.

Dazi comunali.

Art. 2. I dazi addizionali, e quelli che i comuni chiusi possono imporre per loro conto sulla minuta vendita degli oggetti colpiti da tassa dello Stato, devono limitarsi entro due quinti dei dazi governativi.

I dazi comunali sugli altri generi non sorpasseranno il decimo del loro valore medio quinquennale; sulla neve lire dieci al quintale; sui coloniali e sul ferro, come materiale da costruzione, il 10 p. 0/0 dei diritti doganali d'importazione, esclusa la sovrimposta di guerra.

La misura dei dazi deve essere sempre eguale, qualunque sia la provenienza dei generi, e devono tenersi esenti quelli che si impiegano come materie prime nella fabbricazione della birra e dell'alcool.

I dazi comunali di consumo sui cereali si riscuotono:

1. Nei comuni chiusi all'introduzione nei medesimi delle farine, del pane, delle paste, ovvero alla introduzione dei cereali nei mulini entro l'ambito daziario;

2. In quelli aperti all'introduzione delle farine nei locali in cui si fabbricano, e si vendono il pane e le paste.

Metodi di riscossione.

Art. 3. I dazi di consumo sì governativi che comunali si riscuotono sempre a norma della legge e del presente regolamento.

Le frazioni minori della metà di un litro e chilogramma non sono calcolate: le frazioni che giungono alla metà o la eccedono sono portate all'intero.

La frazione minore di un centesimo è rilasciata a favore del contribuente.

Le bottiglie di minor capacità del litro contenenti liquidi, si considerano come quelle del litro: quelle superiori al litro per due bottiglie: e così progressivamente di litro in litro. La stessa norma si osserva per le damigiane e gli orci.

Uffici daziari.

Art. 4. Uffici daziari sono stabiliti così all'ingresso che nell'interno dei comuni chiusi.

Nei comuni aperti sono stabiliti secondo l'importanza della consumazione, in quel numero ed in quei luoghi che si stimeranno più opportuni.

Dichiarazioni e visite.

Art. 5. Ogni operazione per la verificazione dei generi o locali di vendita, o delle fabbriche, ovvero per la liquidazione del dazio deve esser preceduta da una dichiarazione del proprietario o del fabbricatore o del loro rappresentante.

Nelle verifiche dei generi, e nelle visite ed ispezioni dei locali, i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione, o le spese occorrenti.

Bolletta.

Art. 6. La bolletta data in prova del pagamento del dazio o dello adempimento di altri obblighi vale pel tempo in essa stabilito, e deve presentarsi ad ogni richiesta degli agenti daziari.

Reclami contro gli impiegati, appaltatori ed autorità daziarie.

Art. 7. Contro le decisioni pronunziate in materia di dazio di consumo compete il ricorso in sede amministrativa:

a) Ai *contribuenti*, contro l'operato degli agenti od appaltatori governativi, alla direzione compartimentale delle gabelle; contro l'operato degli agenti od appaltatori comunali, alle giunte municipali;

b) Ai *contribuenti*, ai *comuni*, agli *appaltatori*, contro le decisioni delle direzioni compartimentali, delle giunte municipali e dei prefetti, al Ministero delle finanze.

Il tempo utile per presentare tali ricorsi non può oltrepassare 14 giorni a contare dalla data della intimazione della querelata disposizione o decisione.

Forza maggiore e fortuiti eventi.

Art. 8. L'inosservanza delle prescrizioni daziarie per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali.

La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico degli interessati nelle forme stabilite dalle leggi.

Concorso reciproco delle autorità pubbliche e degli agenti daziari.

Art. 9. Le autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione della legge e del presente regolamento.

Gli agenti daziari nell'esercizio delle loro attribuzioni vegliano sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti d'igiene pubblica per ciò che concerne i generi soggetti a dazio.

Istruzioni disciplinari.

Art. 10. Saranno approvate dal Ministero delle finanze le istruzioni disciplinari per l'applicazione del presente regolamento.

Esse avranno efficacia pei contribuenti e diverranno inoltre obbligatorie:

1. Per gli agenti del Governo nella riscossione dei dazi di consumo così di conto dello Stato che comunale;

2. Pei comuni e per gli appaltatori;

a) In quello che riguarda i rapporti tra essi e l'amministrazione dello Stato;

b) In tutto ciò che si riferisce ai rapporti fra l'amministrazione ed i gestori dei dazi;

c) In tutto quello che fosse stabilito a guarentire i contribuenti di fronte al gestore del dazio.

I comuni e gli appaltatori potranno omettere le misure stabilite esclusivamente a tutelare gli interessi del ramo che amministrano.

I comuni pei proprii dazi avranno facoltà di stabilire quelle istruzioni che meglio credessero facendole osservare anco dai loro appaltatori, purchè queste non sieno in opposizione alla legge ed al presente regolamento e non impongano vincoli maggiori di quelli stabiliti per l'amministrazione dello Stato.

TITOLO II.

Comuni chiusi.

CAPO I. — *Introduzione dei generi soggetti a dazio.*

Linea daziaria.

Art. 11. La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni da cui è chiuso un comune o parte di esso, ovvero dai limiti amministrativamente fissati.

Nei comuni che toccano il mare, fiumi, laghi e canali, la linea daziaria è da questo lato formata dalla riva.

Entrata dei bastimenti nei porti.

Art. 12. Il capitano o padrone di legni fra 24 ore dalla entrata nei porti dei comuni chiusi deve presentare all'ufficio daziario il manifesto del carico, indicando sommariamente la *qualità* e *quantità* dei generi che si trovano a bordo, la loro destinazione ed il numero degli uomini di equipaggio.

Ogni sbarco di generi soggetti a dazio di consumo deve essere pria notificato all'ufficio, e quelli da trasportarsi altrove possono rimanere sul bastimento sotto l'osservanza delle cautele che saranno stimate opportune.

È esente da dazio la consumazione dei generi o derrate fatta dall'equipaggio a bordo dei legni in misura proporzionata a'suoi veri bisogni ed al suo soggiorno nel porto.

Passaggio della linea daziaria.

Art. 13. I generi soggetti a dazio possono introdursi nel comune chiuso soltanto dopo il sorgere, e prima del tramonto del sole per quelle vie o barriere presso le quali sia istituito un ufficio daziario a cui debbono essere presentati.

Se l'ufficio è nell'interno del comune, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti locali.

Le operazioni daziarie debbono compiersi di giorno, e durante l'orario che secondo le circostanze e la stagione sarà stabilito dall'autorità daziaria.

A queste disposizioni può essere fatta eccezione dal Ministero delle finanze.

Dichiarazione dei generi.

Art. 14. Chiunque entri in un comune chiuso deve rispondere alla domanda degli agenti daziari se abbia o non abbia generi soggetti a dazio, ed avendone deve farne dichiarazione verbale almeno della qualità.

Sono dispensati dalla dichiarazione i generi il cui dazio è minore di 5 cent. essendone esentati.

Verificazione dei generi.

Art. 15. Fatta la dichiarazione si procede dagli agenti daziari alla visita ed alla verificazione delle qualità e quantità dei generi, ed alle annotazioni nei registri d'ufficio.

Il piccolo bagaglio de'viaggiatori può essere visitato quando vi siano fondati sospetti di frode.

Tare di peso.

Art. 16. I dazi di consumo si riscuotono sulla quantità reale dei generi che ne sono colpiti.

Pei generi presentati in recipienti o involti sarà dedotta dal peso lordo la tara.

Quando contemporaneamente si riscuotono diritti doganali e dazi di consumo, la deduzione a titolo di tara fatta per quelli, vale anche per questi.

Negli altri casi si farà quella deduzione che sarà stabilita per ciascun comune sulla media del peso dei recipienti o involti nei diversi luoghi adoperati pel trasporto dei generi soggetti a dazio.

Pagamento dei dazi.

Art. 17. Dopo la verificazione dei generi l'ufficio daziario procede alla liquidazione ed esazione delle tasse per essi dovute.

Nei comuni chiusi, nei quali trovasi una dogana e la riscossione dei dazi di consumo è fatta dal Governo, i dazi per i generi provenienti dall'estero o spediti in cabotaggio, destinati alla consumazione locale, sono riscossi dalla dogana medesima. Se invece i dazi sono riscossi dal comune o ceduti in appalto, la dogana non rilascia i generi che dietro assenso dell'ufficio daziario.

Bolletta di pagamento.

Art. 18. Riscosso il dazio pei generi da introdursi è consegnata ai contribuenti la bolletta di pagamento, mercè la quale essi devono condurre ed accompagnare i generi fino al luogo di destinazione.

La bolletta di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) L'ufficio che la rilascia;

b) La data e l'ora dell'emissione;

c) Il cognome e nome del conducente;

d) La quantità e qualità dei generi daziati;

e) La somma pagata;

f) Il termine entro il quale è valida.

Sorgendo divergenza fra il contribuente e l'ufficio intorno all'applicazione del dazio, non si permette l'introduzione del genere nel comune se non sia pagato o depositato quello indicato dall'ufficio.

Marchie degli animali bovini.

Art. 19. Gli animali bovini debbono all'atto del daziato essere bollati nel modo che sarà determinato dalle istruzioni.

Introduzione d'animali da macello.

Art. 20. Per le bestie da macello possono designarsi dalle autorità locali di concerto coll'amministrazione del dazio uno speciale ufficio e determinate strade per l'introduzione nel comune.

In tal caso ne è vietato l'ingresso per altre vie.

Introduzione di bestie bovine macellate.

Art. 21. Il pagamento del dazio d'introduzione in un comune chiuso per animali bovini altrove macellati dà diritto al rimborso della tassa già soddisfatta, a carico del comune ove avvenne la macellazione, quando si avverano le seguenti condizioni:

a) Che nella dichiarazione e nella bolletta per la tassa di macellazione sia indicato il comune chiuso cui sono destinati;

b) Che gli animali sieno interi, non spogliati della pelle ed introdotti entro tre giorni nel dichiarato comune chiuso;

c) Che sieno bollati ed accompagnati dalla bolletta.

Su di questa l'ufficio daziario dà corrispondente attestazione, dietro la quale si restituisce la tassa di macellazione da chi l'ha riscossa.

CAPO II. — *Del transito.*

Modi di transito.

Art. 22. Nei comuni chiusi che difettano di comode strade di circonvallazione, è permesso il transito di generi soggetti a tassa sotto scorta di agenti daziari, ovvero sotto cauzione.

Dichiarazione di transito.

Art. 23. Per ottenere il permesso di transitare con generi colpiti da tassa in un comune chiuso deve dichiararsi all'ufficio d'ingresso la qualità e quantità dei generi da transitare, come voglia farsi il transito, e l'ufficio d'onde se ne farà l'uscita.

Bolletta di transito.

Art. 24. L'ufficio, fatte le verificazioni necessarie, dà al conducente una bolletta di transito, nella quale, oltre le indicazioni volute dall'art. 18, deve determinarsi:

a) L'ufficio presso il quale dovrà il genere uscire dal comune;

b) Le vie da percorrersi;

c) Il termine entro il quale dovrà uscire;

d) Il modo di transito, se sotto scorta, o con cauzione.

Attestato d'uscita.

Art. 25. Giunti i generi all'ufficio designato ed accertatane l'identità e l'uscita, ne viene rilasciato l'attestato sulla bolletta di transito.

Se il transito fu fatto sotto cauzione, viene dato *certificato di scarico* all'appoggio del quale si ottiene la liberazione degli obblighi assunti.

Transito di merci con bolletta di cauzione doganale.

Art. 26. Le merci estere soggette a dazio di consumo accompagnate da bolletta di cauzione doganale possono transitare sotto scorta pei comuni chiusi dietro la sola presentazione agli uffici daziari d'ingresso e di uscita di tali documenti, sui quali si appongono le necessarie attestazioni.

Se l'amministrazione non potesse disporre del personale necessario per la scorta, e la bolletta originaria di cauzione doganale non si estendesse anco a guarentire nell'interesse del dazio di consumo, si deve prestar cauzione per quest'ultimo.

CAPO III. — *Del deposito.*

Specie di depositi.

Art. 27. I generi soggetti a dazio sono di regola ammessi al deposito nei comuni chiusi o sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario, o in magazzini da esso dati in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità daziaria.

Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresche e gli altri generi che saranno indicati con speciali disposizioni del Ministero.

Depositi doganali.

Art. 28. Dove trovansi dogane con deposito e la riscossione sia fatta dal Governo, i generi soggetti a dazio di consumo non esclusi dal deposito possono essere custoditi nei magazzini doganali col pagamento della tassa di magazzinaggio, e quando vi sia spazio disponibile.

Tariffe pei magazzini daziari.

Art. 29. Se i generi sono tenuti in deposito sotto diretta custodia dell'ufficio daziario, o in magazzini da esso dati in affitto, il Ministero determina i diritti di magazzinaggio, o il canone di fitto.

Se la riscossione dei dazi è fatta per mezzo di appaltatori, spetta a costoro provvedere i magazzini che potranno occorrere mercè tariffe le quali non possono eccedere due terzi dei diritti di magazzinaggio doganale, e che a proposta dell'appaltatore debbono essere approvate dal direttore delle gabelle del compartimento.

Entrata dei generi in deposito.

Art. 30. La domanda pel deposito dei generi deve essere presentata all'ufficio daziario con dichiarazione scritta nella quale si indica:

a) Il cognome, nome e domicilio del deponente o del suo rappresentante;

b) I generi da depositare, la loro qualità e quantità (volume, peso lordo e netto), il valore, e per l'alcool ed acquavite anche il grado di forza;

c) I numeri e le marche dei colli in cui fossero rinchiusi;

d) Se si depositano sotto diretta custodia d'ufficio, o in magazzini privati, e quali, specificando la località in cui trovansi.

Per i generi da depositarsi in magazzini di proprietà privata e per quelli dati in affitto, posti fuori del locale dell'ufficio, deve essere data cauzione pel dazio.

Trasporto dei generi nel deposito.

Art. 31. Il trasporto dei generi dall'ufficio d'ingresso ai depositi vien fatto sotto scorta colle regole stabilite pel transito.

I generi esteri soggetti a dazio di consumo e pei quali siensi osservate le prescrizioni doganali, si introducono in deposito osservandosi le stesse regole stabilite pel transito di tali generi.

Prima che i generi siano messi nei magazzini se ne verifica la qualità e quantità, annotandole nei registri daziari.

Durata del deposito.

Art. 32. I generi sotto diretta custodia dell'ufficio daziario possono di regola rimanere in deposito sei mesi non computando i giorni del mese in corso.

Se la riscossione è fatta dal Governo o da un suo appaltatore, può accordarsi la proroga fino ad altri 6 mesi dalla direzione delle gabelle del compartimento, o dallo appaltatore.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Generi abbandonati nel deposito.

Art. 33. Decorso il tempo pel quale è concesso il deposito dei generi nei magazzini di ufficio senza che siasi ottenuta la proroga, si ritengono come abbandonati e possono essere venduti a pubblico incanto a cura dell'amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti.

L'apertura dei colli in assenza delle persone interes-

sate deve esser fatta coll'intervento dell' autorità giudiziaria.

La somma incassata, dedotti i diritti daziari di magazzinaggio e le spese, è consegnata ai proprietari, ovvero depositata nelle pubbliche casse nel modo che sarà determinato dal Ministero delle finanze.

Fino a che non ne sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali i generi sono destinati possono ricuperarli, previo il pagamento dei dritti daziarii o delle tasse di deposito.

Depositi sotto diretta custodia dell'amministrazione daziaria.

Art. 34. Il proprietario può vigilare sui generi depositati nei magazzini sotto diretta custodia dell'ufficio, e colla permissione del capo ha facoltà di aprire i colli ed estrarre campioni alla presenza di agenti daziari.

Avarie, e casi di forza maggiore.

Art. 35. L'ufficio non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali dei generi depositati, nè dei casi di forza maggiore, tra cui è da annoverarsi il furto senza colpa o negligenza degli impiegati addetti al deposito.

Ricevuta dei generi sotto diretta custodia.

Art. 36. Al proprietario dei generi posti sotto diretta custodia dell'ufficio daziario è data una ricevuta in cui è annotata ogni estrazione di generi, dovendo essere restituita all'ufficio quando tutti sono estratti dai magazzini.

In caso di smarrimento della ricevuta i generi possono essere restituiti previa cauzione.

Deposito nei magazzini dati in affitto o privati.

Art. 37. Pei generi introdotti nei magazzini dati in affitto o nei privati è invece data *una licenza di deposito* in cui sono riportate tutte le indicazioni della dichiarazione oltre alla data dell'immissione.

In questi magazzini il proprietario ha facoltà di custodire i generi come meglio crede senza ingerenza dell'ufficio daziario.

La proprietà dei generi per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe, e le spese è presunta di pieno diritto nel possessore del magazzino fino a che non sieno usciti dal deposito.

I magazzini privati sono di regola chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimane presso l'ufficio daziario.

Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione dell'ufficio e l'intervento di agenti daziari.

Un deponente che personalmente o per mezzo di suoi agenti rompesse tale divieto, non può godere per un anno del deposito in magazzini di proprietà privata.

Eccezioni a queste disposizioni per alcune specie di prodotti e massime pel vino possono essere accordate dal direttore compartimentale delle gabelle se la riscossione dei dazi è fatta dal Governo, ovvero da un appaltatore.

Vigilanza nei magazzini dati in affitto.

Art. 38. L'ufficio daziario esercita continua vigilanza nei magazzini dati in affitto, e nei privati fa verificazioni ordinarie ogni anno, e può farne altre improvvise e straordinarie quando lo crede opportuno.

Uscita dei generi dai depositi.

Art. 39. Se il proprietario vuole estrarre generi dal deposito deve farne una dichiarazione specificata nelle forme prescritte all'articolo 30, indicando la loro nuova destinazione.

Se i generi sono immessi in consumo ne sarà pagato il dazio.

Se vogliono riesportarsi dal comune l'ufficio daziario ne fa la verifica e ne vigila l'uscita fuori dalla linea daziaria nei modi stabiliti pel transito.

Riguardo ai vini non si ammettono a scarico del deposito in magazzini privati le partite di vini guasti, annacquati o adulterati, nè quelli che non corrispondono agli introdotti in deposito, sia per caratteri generali, sia pel grado di forza alcoolica che non dovrà mai essere inferiore a gradi 6 dell'alcoolometro centesimale.

Come pure non si ammettono a scarico l'alcool e l'acquavite i cui gradi non corrispondano ai riconosciuti esistere all'atto dell'ammissione in deposito.

Cali di tolleranza.

Art. 40. Pei depositi privati nella liquidazione annuale si bonifica a titolo di calo naturale il 5 p. 0|0 sulla quantità dei generi depositati, in quanto però le deficienze realmente sussistano.

Depositi militari.

Art. 41. L'amministrazione militare che istituisce nei comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurli nei magazzini propri senza prestar cauzione pagando il dazio dovuto pei generi consumati nel comune ad ogni trimestre sotto l'osservanza di quelle particolari discipline che saranno adottate dal Ministero delle finanze di concerto con quello della guerra.

Da simili eccezionali concessioni sono esclusi i fornitori militari.

Queste discipline sono valevoli anche pel caso che i dazi siano riscossi dai comuni o appaltatori.

CAPO IV. — *Della restituzione del dazio.*

Casi di restituzione.

Art. 42. Il dazio pagato per l'introduzione di generi in comuni chiusi non viene restituito neppure quando vengano riespertati.

Una eccezione è tuttavia accordata pel vino in quei comuni che non abbiano assunto la riscossione dei dazi governativi in via d'abbuonamento, e purchè il vino contenga più del 6 per 0|0 d'alcool a 100°.

Prescrizioni per la restituzione del dazio.

Art. 43. La restituzione del dazio è vincolata alla osservanza delle seguenti prescrizioni.

All'atto dell'introduzione deve presentarsi all'ufficio daziario designato una dichiarazione scritta nella quale si indica:

a) Il cognome e nome del dichiarante;

b) La quantità di uva, di mosto o di vino che s'introduce;

c) La riserva di riesportare in tutto o in parte il vino introdotto, o ricavato dalle uve o dal mosto nella proporzione corrispondente, dichiarandone nell'uno o nell'altro caso la quantità;

d) Il tempo entro il quale deve seguire la riesportazione dal comune, che non può essere maggiore di un anno;

e) Il luogo dove s'intende deporre il genere introdotto.

Queste indicazioni sono riportate nella bolletta di pagamento.

Registro pei generi da riesportarsi.

Art. 44. Uno speciale registro secondo le norme stabilite nelle istruzioni disciplinari è tenuto dal contribuente per l'uva, mosto o vino introdotti con riserva di riesportazione nei comuni chiusi non abbonati.

Restituzione del dazio.

Art. 45. Per ottenere la restituzione del dazio del vino che vuolsi riesportare, deve presentarsi all'ufficio daziario un'apposita dichiarazione che ne indichi la quantità, e la bolletta data per la introduzione.

Se non emergono eccezioni ed il vino abbia una forza alcoolica superiore di 6 gradi centesimali, e la quantità corrisponda a quella non ancora smaltita, dopo seguita la riesportazione, è restituito il corrispondente dazio facendone discarico a tergo della stessa bolletta d'introduzione.

Scaduto il termine accordato per la riesportazione, non vi è diritto a restituzione di dazio.

Non si accorda restituzione per quantità minore di 5 ettolitri.

CAPO V. — *Introduzioni temporarie.*

Introduzioni temporarie.

Art. 46. È permesso introdurre temporariamente nei comuni chiusi animali bovini, ovini e porcini per allevamento, per pascolo, per lavoro e anche per venderli a fiere o mercati e farli risortire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni che saranno stabilite nell'istruzione per ciò che concerne la cauzione, la introduzione, la circolazione, la notifica degli animali nati, il termine e l'accertamento dell'uscita.

Potrà del pari sotto l'osservanza di opportune cautele e prescrizioni permettersi quelle altre introduzioni temporarie che per le condizioni economiche o topografiche locali fossero riputate necessarie.

TITOLO III.

Comuni aperti.

CAPO I. — *Imposizioni.*

Oggetti di dazio.

Art. 47. Nei comuni aperti sono sottoposti al pagamento del dazio per conto dello Stato:

1. La vendita al minuto del vino, dell'aceto, dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori da chiunque si faccia;

2. La vendita all'ingrosso degli indicati generi fatta nei locali addetti allo spaccio al minuto;

3. La macellazione delle bestie bovine e la vendita delle loro carni.

Nelle porzioni dei comuni chiusi fuori del recinto daziario, in cui si possono pure comprendere i porti di mare, si riscuotono le tasse nella misura stabilita dalla tariffa secondo la classe cui il comune appartiene.

CAPO II. — *Dichiarazione e verificazione degli esercizi (macelli e locali di vendita al minuto).*

Obbligo della dichiarazione.

Art. 48. Chiunque voglia intraprendere nei comuni aperti la vendita al minuto di generi soggetti a dazio o lo spaccio di carni, od istituire un macello di animali colpiti da tassa, deve presentarne la dichiarazione scritta almeno trenta giorni prima all'ufficio daziario.

Contenuto della dichiarazione.

Art. 49. La dichiarazione deve contenere:

1. Il cognome e nome di colui che vuole esercitare la vendita al minuto o la macellazione;

2. La specie della vendita o del macello;

3. Il comune, la via ed il numero della casa ove vuolsi attivare la vendita o il macello;

4. La descrizione dei locali che vi saranno destinati e di quelli coi quali sono in comunicazione, colla dichiarazione di sottoporsi alle condizioni imposte pei locali ove si fa la vendita o macello, ed all'obbligo di ridurveli se non si trovino in tali condizioni;

5. Gli attrezzi, utensili e recipienti da adoperarsi e per ciascuno di questi ultimi anche la capacità;

6. Il giorno dell'apertura dell'esercizio.

La stessa dichiarazione deve essere presentata ogniqualvolta l'esercizio viene trasferito da un locale in un altro, aggiungendo in questo caso l'indicazione dell'esercizio che va a chiudersi.

I venditori avventizi di generi soggetti a dazio nei mercati, prima di occupare il posto pel loro spaccio, debbono fare la medesima dichiarazione, omettendo le indicazioni di cui ai numeri 4 e 5. Tale dichiarazione deve essere fatta anche per le rivendite sui legni galleggianti nei porti di mare di cui all'ultimo alinea dell'articolo 47.

In prova dell'adempimento di questo obbligo l'ufficio dà corrispondente attestazione.

Condizioni pei locali di vendita e di macello.

Art. 50. I locali di vendita e di macello non possono avere comunicazioni interne con altri edifizi e case di abitazione, ed ove ne abbiano, gli esercenti sono obbligati a chiuderle.

Debbono avere le porte d'ingresso sulle strade pubbliche, ed ove ne abbiano in altri siti, debbono essere parimente chiuse.

Le stanze aggregate ai locali di vendita con interna comunicazione sono considerate come continuazione dei locali stessi.

Questi debbono essere esaminati dagli agenti daziari che attestano in apposito processo verbale lo stato in cui si trovano.

Nello stesso processo verbale si descrivono le opere bisognevoli per ridurli nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui l'esercente deve eseguirle a sue spese.

Trascorso questo termine senza reclamo, l'amministrazione daziaria sospende la vendita e ne ritira il permesso.

Dopo eseguita la verificazione, volendosi fare delle variazioni nel locale, negli attrezzi, utensili, ecc., o volendosi chiudere l'esercizio, ovvero cessare o sospendere la vendita di qualcuno dei generi tassati, deve presentarsene dichiarazione scritta almeno otto giorni prima.

CAPO III. — *Del pagamento del dazio.*

Dichiarazione.

Art. 51. Prima d'introdurre nello esercizio generi o animali da macello soggetti a dazio si deve dichiarare all'ufficio daziario:

1. Il cognome e nome dell'esercente;

2. La qualità e quantità dei generi da introdursi, ovvero la qualità ed il numero delle bestie;

3. L'esercizio, il giorno e l'ora in cui seguirà l'introduzione, e relativamente alle bestie per le quali si vuole far riserva di destinarne le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri esercizi, o in altri comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserva.

La stessa dichiarazione devono presentare i venditori avventizi di generi soggetti a dazio sulle fiere, sui mercati e simili, prima di cominciarne lo spaccio.

Questa dichiarazione dei venditori sulle fiere o nelle barche tiene pure luogo di quella prescritta dall'articolo 48.

I particolari dichiarano la macellazione degli animali bovini pria di eseguirla.

Bolletta di pagamento ed introduzione dei generi negli esercizi.

Art. 52. Presentata la dichiarazione, l'ufficio procede alla liquidazione delle tasse, e fattane la riscossione, dà al dichiarante la bolletta di pagamento in cui sono riportate la data e l'ora della emissione, tutte le indicazioni della dichiarazione e la somma pagata.

Nessuna introduzione può farsi nello esercizio di generi o animali soggetti a dazio senza che sieno accompagnati dalla bolletta.

Le bollette devono essere conservate fino a che esiste il genere.

Introduzione di carni fresche bovine da altri comuni ed esercizi.

Art. 53. Quando gli animali o le carni da introdursi nei locali di vendita in quantità non minore di mezza bestia portino i bolli prescritti e vi sieno immessi entro tre giorni, il pagamento del dazio dà diritto al rimborso della tassa di macellazione già soddisfatta a favore dello esercente nel comune istesso ove l'ha pagata, ovvero a carico dell'altro comune nel quale avvenne la macellazione.

L'ufficio daziario procede allora giusta l'ultimo alinea dell'art. 21.

Bolle per gli animali bovini.

Art. 54. Le bestie bovine prima della macellazione debbono essere bollate dagli agenti daziari nei modi stabiliti dalla istruzione.

Il Ministero delle finanze potrà ordinare che sieno bollate anche le carni.

CAPO IV. — *Discipline speciali per gli esercizi.*

Insegna degli esercizi.

Art. 55. In ogni esercizio deve tenersi affissa sulla porta d'ingresso la indicazione della specie della vendita o di macello che vi vien fatta.

Registro dell'esercizio.

Art. 56. Dove la riscossione è fatta dal Governo o da un suo appaltatore, il Ministero delle finanze può disporre che dagli esercenti sieno tenuti speciali registri, ed inoltre prescrivere quelle discipline che reputerà necessarie onde impedire l'introduzione negli esercizi di generi in frode del dazio o di liquidi nei recipienti, rimanendo a carico dell'esercente le occorrenti spese.

Ricognizione degli agenti daziari.

Art. 57. Gli agenti daziari possono esaminare i generi dichiarati al momento della introduzione negli esercizi, ed eseguire verificazioni saltuarie per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondano con quelli pei quali secondo le bollette è stato pagato il dazio.

Essi ritirano le bollette relative ai generi già smerciati e ne fanno annotazione sui registri.

Divieto di tener acqua nelle cantine.

Art. 58. È vietato ai rivenditori di vino al minuto di tenere nelle cantine vasi con acqua, pozzi od altri serbatoi d'acqua, e qualora ne esistano debbono chiuderli.

Particolari venditori di vino.

Art. 59. A favore dei venditori al minuto di vino prodotto dall'uva dei propri fondi, il Ministero delle finanze può emettere speciali provvedimenti.

Abbonamenti.

Art. 60. Gli esercenti o le singole classi di esercenti, possono abbonarsi pel pagamento dei dazi mediante canone annuo.

L'abbonamento vale soltanto per quella determinata specie di generi smerciati nel locale convenuto, e nei termini stabiliti nel relativo contratto.

Per le bestie macellate in un esercizio abbonato non vi ha luogo a restituzione di tassa, quantunque introdotte in altro comune od esercizio.

Doveri degli esercenti abbonati.

Art. 61. L'esercente abbonato è dispensato dall'obbligo della riduzione dei locali, delle dichiarazioni preventive alla introduzione dei generi nell'esercizio, nel quale può farvi ogni variazione.

Deve bensì tenervi affissa sulla porta d'ingresso l'indicazione e presentare ad ogni richiesta il relativo contratto.

TITOLO IV.

Tasse di fabbricazione.

CAPO I. — *Fabbriche di birra.*

Dichiarazione della industria.

Art. 62. Chiunque voglia intraprendere la fabbricazione della birra deve almeno 20 giorni prima presentarne la dichiarazione nella quale sia indicato:

1. Cognome e nome del fabbricatore e di chi lo rappresenta in caso d'assenza;

2. Comune, via e numero della casa in cui sarà attivata la fabbrica;

3. Locali di cui si compone, uso cui ciascuno è destinato e comunicazioni coll'esterno o con altri edifici, obbligandosi a ridurli nelle condizioni prescritte;

4. Tini per la bagnatura dei grani;

5. Mulino in cui si tritura il grano;

6. Tini per la tallitura, caldaie, rinfrescatoi, tini o botti per la fermentazione, botti ed altri recipienti in cui si tiene la birra atta a consumazione;

7. Marca particolare pel contrassegno delle botti e recipienti in cui si tiene e si smercia la birra.

Per ogni specie dei recipienti annoverati sotto i numeri 4 e 6 si indicherà il numero e per ciascuno la capacità.

Questa dichiarazione si presenta in doppio originale all'ufficio daziario, il quale ne rilascia la corrispondente attestazione.

Condizioni pei locali delle fabbriche.

Art. 63. I locali delle fabbriche di birra sono soggetti alle disposizioni dell'art. 50 intorno alle condizioni, esami degli agenti daziari, redazione del processo verbale, ricorso contro le opere prescritte, variazioni che possono introdursi nei locali, negli attrezzi ed utensili, e cessazione dell' industria. Debbono inoltre avere sulla porta d'ingresso l'indicazione dell'industria che vi si esercita.

Nel processo verbale, col concorso del fabbricatore o suo rappresentante, è descritto il metodo adottato per la produzione e si riportano i numeri coi quali ogni locale, apparato o recipiente è distinto, indicando anco per questi ultimi la capacità rilevata.

Condizioni delle caldaie.

Art. 64. Le caldaie non possono avere una capacità minore di 5 ettolitri, nè essere artificialmente ingrandite.

Esse debbono essere murate nei fornelli che sono suggellati dagli agenti daziari.

I recipienti per la preparazione delle materie prime debbono trovarsi sempre in corrispondenza colle caldaie od apparati per la fabbricazione della birra, e così pure cogli altri utensili e vasi per la fermentazione e conservazione del prodotto.

Elementi di tassazione.

Art. 65. Il dazio per la fabbricazione della birra si riscuote sulla quantità del prodotto desunta dalla capacità della caldaia colla deduzione del 20 p. 0|0 per la birra comune, e dalla capacità della tina di fermentazione colla deduzione del 5 p. 0|0 per la birra ed altre simili bevande fabbricate col metodo d'infusione.

Dichiarazione di produzione.

Art. 66. Per ogni produzione si deve almeno 24 ore prima presentare all'ufficio daziario la prescritta dichiarazione, nella quale per la birra comune s'indica:

1. Cognome e nome del fabbricatore;

2. Qualità e quantità delle materie da impiegarsi;

3. Numero e capacità della caldaia o caldaie da adoperarsi;

4. Quantità del prodotto che si otterrà in corrispondenza alla capacità della caldaia;

5. Numero delle cotte che si faranno;

6. Giorno ed ora in cui si accenderà il fuoco sotto la caldaia;

7. Giorno ed ora in cui ogni cotta sarà terminata ed il liquido trasportato sul rinfrescatoio;

8. Numero e capacità del rinfrescatoio;

9. Numero e capacità dei recipienti da adoperarsi per la fermentazione;

10. Giorno in cui la fermentazione sarà compiuta;

11. Numero e capacità dei recipienti in cui sarà trasportata la birra;

12. Locale in cui questi si trovano.

Per la produzione col metodo d'infusione si fa la stessa dichiarazione, aggiungendo al n. 2 la quantità d'acqua da impiegarsi, indicando al n. 4 la quantità del prodotto che si otterrà in corrispondenza alla capacità della tina di fermentazione, omettendo le indicazioni dei numeri 3, 5, 6, 7 e 8, dichiarando invece il giorno e l'ora in cui si verserà l'acqua sulle materie impiegate, e il numero delle operazioni che si faranno.

Queste dichiarazioni devono essere scritte senza correzioni, cancellature o alterazioni; mancando di alcuno degli accennati requisiti, vengono respinte.

Pagamento del dazio.

Art. 67. L'ufficio liquida ed esige il dazio dando corrispondente bolletta.

Principio, esecuzione e variazioni di produzione.

Art. 68. Non si può principiare la fabbricazione della birra, nè levare il suggello al fornello per accendere il fuoco sotto la caldaia od immettervi il vapore senza avere in fabbrica la bolletta e prima dell'ora in questa indicata.

La produzione devesi compiere secondo la dichiarazione, succedendosi le operazioni nel tempo e col mezzo degli apparati e recipienti per ciascuna indicati. Qualora la produzione continui più di 3 giorni, si può aumentare il prodotto presentando prima una nuova dichiarazione nella quale, se viene variato l'ordine delle operazioni o si fa uso d'altri apparati, si riassumono anche le indicazioni della precedente sulle operazioni già compiute per modo che si trovi in corrispondenza colla intera produzione. Sulla nuova dichiarazione l'ufficio liquida ed esige il dazio ulteriormente dovuto.

Ottenendosi una quantità di prodotto maggiore della dichiarata, per le differenze che non superano il 5 p. 0|0, non vi ha luogo a contravvenzione e si paga solamente il dazio.

Col permesso dell'ufficio daziario si può senza pagamento di dazio fare un semplice versamento d'*acqua fredda* sugli avanzi delle cotte di birra.

Durante la produzione non si può esportare dalla fabbrica che birra già fermentata ed atta alla consumazione.

Terminato l'uso della caldaia secondo la dichiarazione, gli agenti daziari ne suggellano il fornello o il robinetto.

Casi di restituzione del dazio.

Art. 69. Può essere restituito il dazio pagato per una produzione di birra, quando si provi che nel corso delle operazioni andò a male ed il prodotto è riuscito assolutamente inservibile, dandone subito avviso all'ufficio daziario.

Registri di fabbricazione.

Art. 70. I fabbricatori di birra tengono registri speciali per annotarvi giornalmente l'acquisto e l'impiego delle materie per la produzione, i prodotti che fabbricano e quelli che spacciano. Le qualità e quantità sì delle materie che dei prodotti esistenti in fabbrica devono trovarsi sempre in corrispondenza colle annotazioni dei registri.

(*Continua*)

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha con Decreto del 10 luglio corrente fatto la seguente disposizione nel personale dell' Amministrazione provinciale:

D'Argenzio Francesco, segretario di 2.a classe, gli sono accordati altri tre mesi di aspettativa per motivi di salute con un terzo di stipendio.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino 25 *Luglio*.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale delle Gabelle.

Circolare alle Direzioni compartimentali delle Gabelle sulla classificazione degli zuccheri raffinati e non raffinati.

Torino, 20 luglio 1864.

Il progetto di legge sugli zuccheri sottoposto alle deliberazioni del Parlamento aveva due intenti. L'uno, la diminuzione del dazio d'entrata, l'altro la classificazione degli zuccheri in tre categorie, cioè *raffinati, depurati* e *greggi*, di ciascuno dei quali si indicavano le proporzioni chimiche e le caratteristiche commerciali.

Tale progetto non potè venire in discussione per la copia grande di altri argomenti che la Camera aveva da trattare; per conseguenza la misura del dazio sugli zuccheri rimane ferma come al presente.

Però il sottoscritto onde togliere le incertezze sulla classificazione dei medesimi, che nell'attuale esercizio delle dogane ponno intervenire, prevalendosi della facoltà accordata dalle disposizioni preliminari alla Tariffa doganale e considerato che il N. 20 degli zuccheri Olandesi è il supremo degli zuccheri non raffinati conosciuti in commercio, dispone che incominciando dal 10 agosto p. v. debbano considerarsi *raffinati* tutti gli zuccheri che presentano un grado di purezza superiore al campione N. 20 Olanda, e che quelli di purezza eguale od inferiore a tale campione siano da classificarsi come non *raffinati*.

Nessuna variazione è portata a quanto dispone la Tariffa doganale sulla misura dei diritti da restituirsi sugli zuccheri impiegati nei confetti, frutta candite, cedri, aranci e loro scorze candite, pel cioccolatte con o senza cannella, di produzione nazionale che venissero esportati.

Le dogane riceveranno e manterranno intatto, sotto strettissima loro responsabilità, il campione ufficiale dello zuccaro N. 20 Olanda, assicurato col suggello del Ministero delle Finanze.

Il Ministro MINGHETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale delle Gabelle.

Circolare alle Direzioni compartimentali delle Gabelle interno all'obbligo di dichiarare le merci che si spediscono da una dogana all'altra e in transito con esenzione di visita.

Torino, 20 luglio 1864.

Le dogane non faranno uso, sino a nuova disposizione, della facoltà loro accordata dall'art. 29 del regolamento doganale, di dare cioè bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci, se le merci stesse non vengono esattamente dichiarate nei modi prescritti dal precedente art. 24, osservate in tutto il resto le altre vigenti prescrizioni.

Sorgendo fondati sospetti sulla fedeltà della dichiarazione, le merci dovranno essere sottoposte a visita, malgrado la domanda di esenzione. E quand'anco tali fondati sospetti non si presentino, dovrà la dogana tratto tratto far luogo al riconoscimento del contenuto di qualche collo.

Nella bolletta di cauzione le merci saranno riportate come sono descritte nella dichiarazione, con l'aggiunta delle parole: *Spedite con esenzione di visita.*

Se questa venne effettuata per qualche collo ne sarà fatta menzione.

All'uscita delle merci di transito dovrà la dogana a sua scelta visitare tratto tratto qualche collo per assicurarsi della loro corrispondenza con la bolletta di cauzione.

Tanto nelle visite all'ingresso quanto alla uscita si useranno le maggiori precauzioni onde non recar guasti alle merci.

All'ufficio di destinazione non si accetterà nuova dichiarazione di merci diverse dalle prime dovendo la visita farsi secondo la bolletta di cauzione.

Per le spedizioni delle merci con le strade ferrate rimangono fermo le attuali facilitazioni per le quali la bolletta di cauzione è data sopra presentazione della lista di carico (art. 31 delle istruzioni doganali).

Il Ministro MINGHETTI.

ESTERO

FRANCIA. — *Relazione all'Imperatore.*

Parigi, 7 luglio 1864.

Sire,

Ho avuto l'onore di sottomettere, parecchi mesi sono, al giudizio di V. M. parecchi provvedimenti di cui ella mi aveva raccomandato lo studio, e che avevano per oggetto l'arrecare nell'ordinamento amministrativo dell'Algeria delle modificazioni consigliate dall'esperienza acquistata negli ultimi anni. Gli avvenimenti che hanno testè turbato la sicurezza della colonia hanno ancora più chiaramente dimostrato opportuni quei provvedimenti, ed io domando a V. M. il permesso di tornare sulle considerazioni che li hanno ispirati.

Oggi non è più permesso dubitare delle vere cause dell'insurrezione, la quale dall'Algeria meridionale si è propagata nel Tell, e sarebbe penetrata nel cuore stesso dei nostri stabilimenti coloniali, se le nostre truppe non fossero accorse per difenderli. Gl'indigeni non furono sollevati soltanto dal fanatismo, ma eziandio dall'insensata speranza di sorprendere la vigilanza di un'autorità cui credettero disarmata, perchè la vedevano divisa nella sua azione, e dagl'imprudenti clamori di una stampa appassionata, i quali, inquietando la pubblica opinione, hanno fatto temere agl'indigeni un avvenire pieno di rigore per le loro persone e di pericoli pei loro interessi.

Queste popolazioni credule, ma altere, chieggono di essere rette da un'autorità ferma non meno che giusta. Per affermare la sicurezza indispensabile alla prosperità dei nostri coloni, per permettere al Governo di V. M. di proseguire con calma la grande opera di rigenerazione intrapresa da esso nell'Algeria è assolutamente necessario il rialzare il principio di autorità a cui l'indipendenza dei generali e dei prefetti toglie una parte di forza.

Qual è infatti lo stato attuale delle cose in Algeria? La riunione della popolazione europea su certi punti, gl'interessi di diversa natura che si sono svolti sotto l'influenza della nostra politica produssero naturalmente la divisione del paese in territorii *civili* e in territorii *militari*.

I primi sono retti dalla legislazione speciale della colonia, cui le liberali disposizioni di V. M. tendono ogni giorno a confondere col diritto comune della metropoli. Dove la popolazione presenta una certa densità si crearono Comuni organizzati sopra basi quasi analoghe a quelle dei nostri Comuni francesi. I diversi isolotti che compongono in ogni provincia il territorio civile formano un dipartimento amministrato da un prefetto. I territorii militari sono sottomessi ad un reggimento amministrativo eccezionale. Le autorità militari compiono ivi verso le popolazioni europee gli uffizi amministrativi civili. Il generale comandante la divisione esercita le attribuzioni devolute al prefetto nel territorio civile. Le popolazioni indigene sono sottomesse, sotto la sua autorità, ad un'amministrazione speciale consentanea ai loro costumi e di cui gli uffizi arabi sono gli agenti attivi e i devoti ausiliarii.

I capi dei diversi servizi amministrativi dipendono ora dal prefetto, ora dal generale, secondochè gli affari cui hanno a trattare appartengono ad un territorio od all'altro.

In ogni provincia è incaricato un Consiglio generale di deliberare sugli interessi comuni dei due territori e sul bilancio. Ma quantunque le rendite principali di questo bilancio siano fornite dall'imposta araba gl'indigeni vi sono appena rappresentati e il prefetto v'ha la preponderanza sul generale comandante la divisione.

In sostanza due autorità, il generale e il prefetto, indipendenti ciascuna in un territorio diviso; due popolazioni le cui origini differiscono profondamente, amministrate da una parte dall'autorità civile, dall'altra dall'autorità militare; il prefetto che applica alle popolazioni del dipartimento i principii dell'amministrazione metropolitana; il generale che esercita nel territorio militare le attribuzioni di prefetto verso gli Europei, mentrechè gl'indigeni di questo territorio sono sottoposti ad un reggimento diverso da quello che è applicato agl'indigeni del dipartimento, ecco il quadro delle anomalie che presenta la condizione amministrativa dell'Algeria.

Questa dualità di poteri che s'incrociano, si urtano in una stessa provincia di cui si distribuiscono le frazioni più o meno isolate, produce incessanti conflitti che gli uomini più conciliativi penano a prevenire.

L'unità dei propositi, che sarebbe sì proficua alla cosa pubblica, fallisce compiutamente non meno che l'unità d'azione. E così il generale che ha sotto il suo comando le truppe e le popolazioni indigene, e dispone perciò di mezzi considerabili, non può usarne nell'interesse delle popolazioni del territorio civile. Se grandi interessi europei vengono a costituirsi nel territorio militare, il prefetto non è chiamato a dirigerli, e questi interessi non hanno pare le guarentigie della giurisdizione contenziosa dei Consigli di prefettura che si arresta in principio ai limiti del territorio civile. Finalmente la gran provvisione stata consacrata dal senatusconsulto del 22 d'aprile 1863, la costituzione della proprietà individuale nei territorii occupati dagli Arabi, questa provvisione che per essere applicata con rapidità e regolarità dovrebbe ricevere un impulso unico e una direzione potente si trova complicata dall'intervento dell'autorità civile per territorii di tribù che si sono prematuramente comprese nei limiti dei dipartimenti senzachè gl'interessi civili abbiano ricavato alcun benefizio da tale annessione.

Parvemi che per cessare queste deplorabili differenze tra due autorità poste l'una al cospetto dell'altra bastasse accrescere i poteri e la responsabilità dei generali comandanti delle divisioni, subordinando loro i prefetti e rendendo loro l'amministrazione degli indigeni stabiliti fuori delle circoscrizioni comunali. Questi generali incaricati dell'alta direzione dei servizi civili prenderebbero il titolo di comandanti di provincia.

Ristabilita in tal guisa l'unità, si dileguerebbero quasi le anomalie che hanno eccitato l'attenzione di V. M., e tuttavia sarebbero rispettate le istituzioni date all'Algeria. Non vi sarebbe più a temere l'antagonismo fra gli uomini, giacchè i generali investiti dell'autorità superiore dirigerebbero l'azione dei prefetti, obbligati a sommettere all'approvazione loro i provvedimenti di politica generale e di sicurezza pubblica.

Sarebbe omogenea l'amministrazione per gli Europei che dipenderebbero dall'autorità civile, come sarebbe normale per gl'indigeni che sarebbero sottomessi alla autorità militare. Così gli Europei conserverebbero i naturali loro amministratori, al tempo stesso che conserverebbero presso i generali la forza morale, l'appoggio materiale, il fecondo concorso dell'esercito per aiutare l'espansione dell'elemento colonizzatore, industriale e commerciale. Gl'indigeni troverebbero nella autorità militare un'amministrazione conveniente alle loro abitudini, avente la forza e il potere che è mestieri opporre ad una popolazione guerriera, la vigilanza e la mobilità che permette di reprimere ovunque i colpevoli raggiri, la prontezza e l'energia cui esige la repressione.

Tal è, Sire, il pensiero che ispirò le modificazioni che io propongo a V. M. Le ho formulate in un progetto di decreto che ho l'onere di porre sotto gli occhi di V. M.

Sono col più profondo rispetto, Sire,

Di Vostra Maestà

L'ubb.mo dev.mo servo e fed mo suddito

Il maresc. di Francia ministro della guerra

(Segue il Decreto) RANDON.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 26 LUGLIO 1864

Nel giorno 28 del corrente luglio sarà, secondo il consueto, celebrata nella Chiesa Metropolitana di Torino la commemorazione anniversaria della morte del magnanimo Re Carlo Alberto.

Le religiose cerimonie di rito saranno compiute da monsignor Vescovo della diocesi di Cremona, ed ebbero invito di assistervi le deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati, i magistrati ed i funzionari pubblici. La pietosa funzione incomincierà alle ore undici antimeridiane.

DIARIO

Ieri incominciarono a Vienna le trattative di pace tra l'Alemagna e la Danimarca. I negoziatori sono per l'Austria il conte di Rechberg, per la Prussia il signor De Bismarck e per la Danimarca il signor De Quaade, e non il conte Moltke come erasi detto dapprincipio. Quali sieno le basi preliminari s'ignora. La *Corrispondenza provinciale* di Berlino, giornale che ha voce di semi-officiale, afferma che la pace non potrà essere sottoscritta che quando la Danimarca avrà consentito alla cessione intiera dei tre ducati di Lauenbourg, Holstein e Slesvig. « Dacchè si ripigliarono le ostilità, dice la *Corrispondenza*, qualsivoglia altra soluzione è divenuta impossibile. Per ovviare nuovi sacrifizi la Prussia aveva consentito nella Conferenza di Londrà la linea di confine di Apenrade-Tondern. Ora non è più da parlare di concessioni siffatte. Si è sparso nuovo sangue, e bisogna ripararvi sottraendo una volta per sempre al dominio danese i tre ducati intieri. A questo patto soltanto possono ristabilirsi la pace e l'amicizia fra la Danimarca e l'Alemagna ».

Il *Mémorial diplomatique* annunzia come deciso in principio e prossimo nel fatto il riconoscimento della Grecia per parte del Governo austriaco.

Il Governo granducale di Baden ha pubblicato le nomine dei giudici pei tribunali di circondario. Questo fatto è notabile perchè segna l'ammissione per la prima volta degl'israeliti nell'amministrazione della giustizia in quel paese. Tre israeliti furono nominati uno avvocato generale e due giudici.

Qualche giornale annunziava testè che il Governo pontificio aveva conceduto ad una Compagnia belga i lavori di un canale da Ostia a Roma e che quei lavori furono stimati a 25 milioni di lire. Una lettera da Roma 19 luglio alla *Gazzetta di Venezia* non fa cenno alcuno su ciò; ma dopo aver detto che il Governo approvò il progetto di portare a Roma l'acqua Marcia e che è probabile che tal progetto andrà in niente come tanti altri, così continua: « Si è fatto pure il progetto di rifare l'antico porto di Ostia e di unirlo a Roma con una strada ferrata. Bisogna però sapere che Ostia al presente è lontana dal mare più di tre miglia. Coloro che hanno fatto la proposta sono stranieri; ma questo progetto andrà pur esso a vuoto, come quello fatto di riattivare il porto Innocenziano di Porto d'Anzio, che sarebbe opera assai importante. »

Scrivono al *Nord* che il Governo russo ha ordinato di cominciare senza indugio la costruzione, a spese dello Stato, del primo tronco della strada ferrata del sud, da Mosca sino a Orel passando per Tula. Questo tronco misura 400 chilometri.

Il *Moniteur Universel* ha recato il testo del decreto che sopra proposta del maresciallo Randon ministro della guerra l'Imperatore ha emanato per un nuovo ordinamento del governo dell'Algeria. Più sopra riferiamo la relazione che precede al decreto e dove si espongono i principii che furono svolti nel decreto medesimo. Qui non abbiamo che a ricordare ai lettori un piccolo cenno che già facemmo in proposito nel Diario or sono dieci giorni, e ad aggiungere che l'elemento indigeno dovrà entrare per un quarto almeno e gl'israeliti potranno avere un membro nella composizione di caduno dei Consigli generali delle tre provincie in cui è divisa l'Algeria, Algeri, cioè, Oran e Costantina.

Notizie dalla Plata annunziano come prossima la cessazione della guerra civile nella Repubblica Orientale dell'Uruguay. Il ministro inglese a Buenos Ayres signor Thornton, il ministro argentino Elizalde e i plenipotenziari brasiliani Saraiva e Sureiro preparano in comune le basi di un accomodamento che furono dal Governo Orientale sollecitamente accettate insieme alla mediazione amichevole che gli era stata offerta da quei personaggi. Non rimaneva più che di far gradire la transazione al generale Flores, e di ciò eransi incaricati i ministri inglese, brasiliano e argentino, i quali partirono pel campo di Flores il 12 giugno. Non conoscevasi ancora il 15, ultimo giorno delle notizie, l'esito dei negoziati; ma non dubitavasi punto dell'assentimento del generale a proposte, in generale giudicate sommamente benevole. Giusta i giornali di Montevideo tutti coloro che impugnarono le armi con Flores sarebbero amnistiati e i vecchi esiliati ristabiliti nei loro diritti di cittadini. Anche i dissidi esterni dell'Uruguay colla Repubblica Argentina, col Paraguay e col Brasile son quietati o prossimi a componimento. — Il Parlamento brasiliano sta discutendo un disegno di legge inteso ad aprire al mondo la navigazione dell'Amazzone.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 25 *luglio*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura)	— 66 10
Id. id. 4 1/2 0/0	— 94 50
Consolidati Inglesi 3 0/0	— 90 3/8
Id. italiano 5 0/0 in contanti	— 68 —
Id. id. id. fine corrente	— 68 15

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare francese	— 986
Id. id. id. italiano	— 507
Id. id. id. spagnuolo	— 605
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 350
Id. id. Lombardo-Venete	— 528
Id. id. Austriache	— 413
Id. id. Romane	— 340
Obbligazioni	— 230

Londra, 25 *luglio*.

La Banca ha elevato lo sconto al 7.

Vienna, 25 *luglio*.

Leggesi nel *Botschafter*. La Prussia mostrerebbe una qualche condiscendenza nell'affare di Rendsbourg; l'Austria accetterebbe una mediazione per comporre quest'incidente.

Parigi, 26 *luglio*.

Le navi che devono trasportare le truppe che ritorneranno dal Messico partiranno dalla Francia ai primi d'agosto.

Vienna, 26 *luglio*.

Dalla *Corrispondenza generale*: Le conferenze regolari incominceranno domani; oggi però i plenipotenziari ebbero un abboccamento per comunicarsi le loro vedute generali.

Londra, 26 *luglio*.

Camera dei Comuni. — Lord Palmerston, rispondendo a Lindsay, disse che il Governo crede non sia giunto il momento opportuno per una mediazione in America.

IL PREFETTO

Della Provincia di Calabria Ultra 2.a

Presidente del Consiglio scolastico:

Visto il R. Decreto del 1.o giugno 1862;

Notifica

Il giorno 18 del prossimo agosto avrà luogo il concorso di esame per due mezzi posti gratuiti nel Convitto nazionale annesso al Liceo ginnasiale di Catanzaro.

Per l'ammissione dovranno gli aspiranti presentare al preside del Liceo non più tardi del 12 agosto:

1. Una domanda scritta di proprio pugno colla quale dichiarino a quali classi dei corsi secondari intendono essere ascritti;

2. L'atto di nascita legalizzato, da cui risulti che alla prossima apertura dell'anno scolastico gli aspiranti non avranno un'età maggiore di anni dodici;

3. Un attestato degli studi fatti, da cui si vegga che gli aspiranti sono almeno capaci di entrare nella 1.a classe ginnasiale;

4. Un attestato della Giunta municipale, in cui si dichiari la professione del padre, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma pagata a titolo di contribuzione, il patrimonio che il padre o la madre posseggono.

L'esame sarà in iscritto e orale.

L'esame in iscritto consiste in una composizione italiana ed in un quesito di aritmetica per gli alunni che hanno solo compiuto il corso elementare; in una composizione italiana ed in una versione dal latino adattata alla classe rispettiva cui aspirano per tutti gli altri.

L'esame orale versa sulle materie richieste per la promozione alla classe a cui aspirano i candidati.

Catanzaro, 19 giugno 1864.

Il Prefetto Presidente B. N. CUSA.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

26 Luglio 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 68 68 68 15 15 15 10 15 68 — corso legale 68 10.

Fondi privati.

Banco di sconto e sete. God. 1 luglio. C. d. matt. in c. 211 25.

BORSA DI NAPOLI — 25 Luglio 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 67 95 chiusa a 68.

Id. 3 per 0/0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI — 25 Luglio 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	90 3/8	90 3/8
3 0/0 Francese	»	66 10	66 10
5 0/0 Italiano	»	68 05	68 03
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	507 »	507 »
Id. Francese	»	977 »	983 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	» »	350 »
Lombarde	»	528 »	527 »
Romane	»	840 »	338 »

G. FAVALE gerente

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Demanio.

Avviso.

Per cura del Ministero della Pubblica Istruzione è testè uscito dalle stampe il 1.o volume del Vocabolario della Crusca, il quale comprende tutta la lettera *A*.

Questo volume, di 911 pagine in-folio, è posto in vendita per conto delle Finanze dello Stato presso gli uffizi del Demanio di Firenze, Milano, Bologna, Genova, Napoli e Torino, e presso gli uffizi del registro (Atti civili) di Pisa, Livorno, Siena, Palermo (1.o ufficio). Il prezzo del volume è di lire 25, pagabile all'atto dell'acquisto.

CITTÀ DI TORINO

È aperto un esame di concorso per la collazione di n. 6 posti di volontario negli uffizi daziari

Gli aspiranti dovranno presentare prima del 12 agosto prossimo la loro domanda su carta da bollo da centesimi 50.

Le condizioni per essere ammessi a tale esperimento sono le seguenti:

1. Comprovare d'avere l'età dai 17 ai 24 anni, mediante presentazione della fede di nascita;

2. Essere sani e robusti e senza difetti corporali, da accertarsi mediante dichiarazione dell'ispettore sanitario della città;

3. Essere riconosciuti dall'Amministrazione per persone educate e civili, e dare prova di godere i diritti civili presentando un'attestazione del comune di loro residenza;

4. Comprovare d'aver compiuto il corso ginnasiale o la scuola tecnica, e di avere superato i relativi esami in fine del corso in qualche collegio pubblico dello Stato;

5. L'aspirante dovrà avere i mezzi per provvedere decorosamente alla propria sussistenza durante il volontariato (stabilito di 3 anni), da comprovarsi mediante dichiarazione del padre o della madre, del tutore o di altra persona solvibile, od altrimenti comprovare d'avere mezzi proprii.

Dovranno rinnovare la domanda coloro che prima d'ora l'avessero presentata.

Ogni ricorrente dovrà esattamente indicare sul ricorso l'indirizzo della propria dimora.

Gli aspiranti saranno informati, col mezzo di lettera impostata, della loro ammessione o non agli esami, ed a quelli ammessi sarà indicato il giorno, l'ora ed il locale in cui gli esami avranno luogo.

Materie sulle quali verseranno gli esami:

Saggio di calligrafia sotto il dettato;
Tema di composizione italiana;
Quesito d'aritmetica e di sistema metrico.

Torino, li 22 luglio 1864.

Il sindaco
RORA'.

3662

CITTÀ DI TORINO

Avviso d'incanto definitivo

Essendosi in tempo utile fatto l'aumento del ventesimo alla somma annua di L. 515 per cui con atto d'incanto del 14 corrente, venne deliberato l'affittamento del padiglione per la vendita di giornali, libri ed oggetti di cancelleria, situato in piazza S. Carlo, sull'angolo tra questa, e la via Santa Teresa;

Si notifica

Che giovedì 28 corrente luglio alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, si aprirà un nuovo incanto col metodo delle licitazioni orali per l'affittamento di detto padiglione, e se ne farà il deliberamento definitivo a favore di quel concorrente che prima dell'estinzione di una candela vergine avrà offerto maggior aumento alla somma di lire 540 75 a cui per il fatto aumento del ventesimo ascese il fitto annuo del medesimo.

Il capitolato delle condizioni da osservarsi è visibile presso il secondo ufficio (contratti) tutti i giorni nelle ore d'ufficio. 3647

CAMERA DI DISCIPLINA
DEI PROCURATORI DI REGGIO (Emilia)

AVVISO

Il signor avvocato Luigi Cassiani Ingoni di Reggio, avendo sino dal giorno 31 luglio 1859, per ottenuto impiego, cessato dall'esercizio della professione di causidico e procuratore, si diffida chiunque intenda di avere diritti di sperimentare contro il medesimo pel fatto di tale suo esercizio, di farli valere presso questa Camera di disciplina entro il termine di mesi 6, scorso il quale infruttuosamente, non sarà ammesso più alcun reclamo e verrà ordinata la cancellazione delle ipoteche inscritte a garanzia del retto esercizio di detta sua professione di procuratore.

Reggio nell'Emilia, 7 luglio 1864.

Il presidente
Avv. Chioffi.
Il segretario
Dott. Gius. Carpi.

3496

Compagnia d' Assicurazione
A PREMIO FISSO
CONTRO I DANNI DEGL' INCENDI
E DELLO SCOPPIO DEL GAS
Autorizzata da S. M.

Via S. Filippo, n. 12, palazzo della Cisterna

I signori azionari sono pregati ad intervenire alla seconda seduta del convocato generale che avrà luogo il giorno 27 corrente, alle ore 2 pomeridiane, per sentire la relazione dei signori delegati alla verificazione de' conti.

Torino, 22 luglio 1864.

L'Agente centrale e Segretario
E. CHARENCE.

3629

Occasione favorevole

DA VENDERE
CASSA DI FERRO

Di solidissima e recente costruzione, presso Bertero Giuseppe serragliere, via Bertola, quasi rimpetto alla porta n. 30.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Abruzzo Citra.

Situazione degli stabili		Se rustici od urbani	Numero complessivo de' lotti in ragione de' luogo ove si tengono gl' incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Provincia	Comuni					
Chieti	Chieti	Rustici	9	86353 37	Chieti Direz.ne Dem le	2 agosto 1864

Chieti, li 6 luglio 1864.

FRANCESCO LUCCA
EDITORE DI MUSICA IN MILANO

Previene d'essere l'ESCLUSIVO PROPRIETARIO delle opere sottoindicate, dichiarando che intende valersi dei suoi diritti di proprietà e che procederà a rigore di legge contro chi li ledesse in qualsiasi modo.

PANOFKA E. *L'Arte di cantare*, TEORIA E PRATICA. Opera adottata dal conservatorio imperiale di Parigi, dall'Accademia delle Belle Arti di Francia, dai conservatorii di Bruxelles e di Liegi, ecc., ecc.

LEIBACH J. *Metodo per harmonium.*

CONTERNO G. *Metodo teorico-pratico* per gli allievi musicanti dei reggimenti.

LITOLFF E. *Alla Memoria di Meyerbeer.* Marcia funebre per pianoforte.

SCHUMANN. *Reflets d'Orient.* Impromptu pour piano. Op. 66.

BLUMENTHAL. *Prière des Matelots,* tirée du morceau *Le départ du vaisseau.* Op. 48.

——— *Laquelle? La brune ou la blonde?* Deux morceaux pour piano. Op. 72. N. 1 *La brune.* N. 2. *La blonde.*

3686

CITTA' DI SAVIGLIANO

Si notifica che nella scuola tecnica pareggiata della città di Savigliano (Saluzzo), si trovano vacanti li seguenti posti:

1 La cattedra di lingua italiana, storia e geografia, primo anno, collo stipendio annuo di L. 980.

2. L'incaricato della scuola di disegno collo stipendio annuo di L. 750.

Gli aspiranti a questi posti sono invitati a presentare le loro domande documentate, franche di posta, all'ufficio civico fra la prima metà del prossimo mese di agosto.

Il sindaco
Raseri.

3667

ROSSO ADRIANO
Verniciatore e Pittore

Specialità per insegne
e **Stemmi gentilizi** *per vetture.*
via Ospedale, 12, p.no terreno (2a corte) Torino,

AVVISO

ROLANDO PIETRO procuratore capo in Susa desidera un *Sostituito* al quale pagherà lo stipendio non minore di L. 100 mensili.
3685

VENDITA

A trattativa di tenimento nei territorii di Savigliano e Marene, di ett. 81, 50 (giorn. 214) tra campi, prati, alteni, ripe con due distinti fabbricati per cui si rende possibile la divisione in due lotti separati.

Per il prezzo a soddisfarsi anche a lunghe more, e per le condizioni, dirigersi al regio notaio Roggero, in Torino, via dell'Ippodromo, n. 4. 3245

DA VENDERE

Un grandioso corpo di cascina in vicinanza della stazione di Saluzzo, di giornate 118 di cui 40 a prato, con fabbricato in eccellente condizione e spazioso, dotato di sicura irrigazione, proveniente dai colli della città, del reddito di oltre L. 8200 annue.

Il not. coll. Gandi di Savigliano è incaricato di trattare tale vendita. 3583

UNA CASCINA

Da affittarsi o darsi a massaro pel prossimo San Martino, sul territorio di Airasca, di giornate 40 circa, composta di campi e prati irrigabili.

Dirigersi in Airasca al castello, da Gio. Battista Colombato. 3523

Con scrittura in data 23 luglio corrente si notifica essersi dal sig. Ingegnati Gioanni ceduto al signor Paoletti Giovanni il negozio da caffè detto delle Vigne, sito in Moncalieri, casa Farello, e ciò a senso di legge.
3662 A. Baudana estim. giurato.

3706 FALLIMENTO

delli Antonio e Teresa Ottone coniugi Bena, già pizzicagnoli e domiciliati in Torino, via della Cernaia, num. 32, casa Gibello.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza del 19 corrente mese dichiarò il fallimento sovraindicato, nominò sindaco provvisorio il signor Angelo Rigolino droghiere sulla piazza del Corpus Domini in Torino, ordinò l'apposizione dei sigilli sui mobili dei falliti e fissò la menzione ai creditori di comparire pella nomina dei sindaci definitivi alla presenza del signor giudice commissario Luigi Lasagno, alli otto d'agosto prossimo, alle ore 9 mattutine, in una sala dello stesso tribunale.

Torino, 25 luglio 1864.

Avv. Massarola sost. segr.

3590 SUBASTAZIONE

Avanti il tribunale del circondario di Pinerolo il giorno 23 agosto p. v., sull'instanza del signor Giovanni Bertetto, domiciliato in Inverso Pinasca, si procederà alla vendita in via di subastazione degli stabili sui territorii di Perrero e Faetto, proprii di Ghigo Giacomo Francesco, domiciliato in detto luogo di Perrero.

Tali stabili consistenti in casamenti, corte, siti e giardino, prati, campi, pascoli, casali, boschi, rocche, vigne ed alpi consortili, saranno esposti in vendita in un solo lotto al prezzo di L. 2150 offerte dall'instante ed alle altre condizioni apparenti dal relativo bando venale.

Pinerolo, 17 luglio 1864.

E. Varese sost. Varese.

FERROVIA CENTRALE DEL CANAVESE

TRASCRIZIONE.

Con due verbali, amendue colla data 20 giugno 1863, rogato Pene, stati insinuati il 9 successivo luglio, vennero fatte, a favore della Società Anonima per la costruzione della via ferrata a cavalli tra Settimo e Rivarolo Canavese, le dismessioni delle seguenti parcelle di terreno in territorio di Bosconero, cioè:

1. Dal sig. Guglielmetti Giovanni fu Andrea, domiciliato in Feletto:

Are 3, 54, regione Chiara, coerenti Bonomo Battista e la via pubblica, mediante il convenuto prezzo di L. 189 26;

2. Dal sig. Forneris Antonio fu Battista, domiciliato in Bosconero:

Are 2, 48, regione suddetta, coerenti Pagliassotto Angela e la restante pezza, mediante il convenuto prezzo di L. 58 60;

3. Dalla signora Pagliassotto Angela fu Giacomo, residente a Bosconero:

Are 8, 64, regione suddetta, coerenti la carreggiata e Forneris Antonio, mediante il convenuto prezzo di L. 272, 77;

4. Dal sig. Vajra Pietro fu Giovanni, domiciliato a Torino:

a) Are 1, 76, ivi, coerenti la via comunale e Pagliassotto Angela, mediante il convenuto prezzo di L. 60 17;

b) Are 4, 48, regione Ronchi del Bosco, coerenti Pene Teresa, nata Vajra, e la restante pezza, mediante il convenuto prezzo di L. 153 17;

5. Dal sig. Moretto Battista fu Gioanni, domiciliato a Bosconero:

c) Are 7, 52, regione Chiara, coerenti la strada e la restante pezza, mediante il convenuto prezzo di L. 237 33;

d) Are 2, 65, regione Ronchi del Bosco, coerenti Vajra Pietro e Pene Teresa, mediante il convenuto prezzo di L. 134 33;

6. Dal sig. Coragliotto Antonio fu Michele, domiciliato a Bosconero:

Are 3, 20, regione Chiara, coerenti Pene Teresa e Moretto Battista, mediante il prezzo di L. 100 99;

7. Dalla signora Pene Teresa, vedova Battista, domiciliata a Bosconero:

e) Are 11, 52, regione suddetta, coerenti il sig. medico Pene e Coragliotto Michele, mediante il prezzo di L. 363 57;

f) Are 5, 61, regione Ronchi, coerenti la restante pezza e Pagliassotto Pietro, mediante il prezzo di L. 178 72;

8. Dal sig. Pagliassotto Pietro fu Domenico, domiciliato a Bosconero:

Are 1, 16, regione Ronchi, coerenti la restante pezza e Pagliassotto Antonio, mediante il prezzo di L. 40 18;

9. Dal sig. Pagliassotto Antonio fu Giovanni Francesco, domiciliato a Bosconero:

Are 1, 12, regione suddetta, coerenti la restante pezza e Pagliassotto Martino, mediante il prezzo di L. 37 76;

10. Dal signor Pagliassotto Martino fu Francesco Domenico, domiciliato a Bosconero:

Are 2, 46, regione suddetta, coerenti la restante pezza e Pagliassotto Giacomo, mediante il prezzo di L. 57 33;

11. Dalla signora Catterina Micceno fu Domenico, domiciliata a Bosconero:

Are 3, 68, regione suddetta, coerenti don Giacomo Pene e Giacomo Pagliassotto, mediante il prezzo di L. 169 21;

12. Dal signor Pagliassotto Giovanni Francesco fu Giacomo, domiciliato a Bosconero:

Are 3, 21, regione Ronchi, coerenti Gardetto Matteo e Gardetto Teresa, mediante il prezzo di L. 113 95;

13. Dalla signora vedova Teresa Pene, residente a Bosconero:

Are 4, 59, regione Ronchi, coerenti la stessa e Moretto Battista, mediante il prezzo di L. 162 94;

14. Dal comune di Bosconero:

g) Are 2, 34, regione Chiara, coerenti Moretto Battista e Vajra Pietro;

h) Are 33, 86, regione Ronchi, coerenti la strada e la stessa comunità;

k) Are 50, 25, regione suddetta, coerenti la via comunale e la stessa comunità;

Mediante il complessivo prezzo di lire 1710 68;

15. Dal sig. Pene Ignazio fu Giovanni Domenico, domiciliato in Bosconero:

Are 12, 72, regione Chiara, coerenti la via e medico Pene, mediante il prezzo di L. 497 80;

16. Dalla parrocchia di Bosconero:

Are 3, 12, regione suddetta, coerenti Gioannini Battista e Nigra Simone, mediante il prezzo di L. 82 03;

17. Dal sig. Gioannini Battista fu Bartolomeo, dimorante a Bosconero:

Are 1, 72, regione suddetta, coerenti Viretto Michele e Nigra Simone, mediante il prezzo di L. 45 23;

18. Dal sig. Viretto Giacomo fu Gioanni, dimorante a Bosconero:

Are 0, 13, regione suddetta, coerenti lo stesso e Gioannini Battista, mediante il prezzo di L. 3 40;

19. Dal sig. Coragliotto Michele fu Antonio, dimorante a Bosconero:

Are 3, 20, regione Ronchi, coerente la restante pezza e Gardetto Matteo, mediante il prezzo di L. 111 60;

20. Dal sig. Coragliotto Giacomo fu Michele, dimorante a Bosconero:

Are 3, 51, regione Ronchi, coerenti Coragliotto Michele e Pene Giacomo, mediante il prezzo di L. 22 39;

21. Dalla signora Angela Pagliassotto fu Giovanni, dimorante a Bosconero:

Are 0, 03, regione Chiara, coerenti la restante pezza e la vedova Pene, mediante il prezzo di L. 1 60;

22. Dal beneficio laicale Pene a Bosconero:

Are 1, regione Ronchi, coerenti lo stesso ed il gerbido comunale, mediante il prezzo di L. 33 50;

23. Dal sig. Peronino Giacomo, dimorante a Bosconero:

Are 7, 86, regione Chiara, coerenti Bonomo Battista e Guglielmetti Giovanni, per il prezzo di L. 299 70;

24. Dal sig. Pezzi Egidio fu Carlo, residente in Torino:

Are 33, 75, regione Chiara, coerenti la via comunale e Forneris Antonio, mediante il prezzo di L. 1331 43;

25. Dalla signora Tappari Maria, vedova del notaio Domenico Nigra, dimorante a Torino:

Are 36, 68, regione Ronchi, coerenti Pagliassotto Giovanni Antonio e la via comunale, mediante il prezzo di L. 1447 02.

Tali due atti 20 giugno 1863, rogato Pene, vennero trascritti a Torino, al vol 82, articoli 33034 e 35035, li 23 luglio 1863.

3579 Dogliotti sost. Fassa.

3700 NOTIFICANZA DI COMANDO

Per atto 23 corrente luglio dell'usciere Giuseppe Galletti, addetto alla Corte d'appello di Torino, e sull'instanza di Antonio Rinaldi, di Luzzogno, con domicilio in Omegna presso il notaio Carlo Bessaro ed in Torino presso il sottoscritto (via Orfane, numero 8, piano 2 o), venne ingiunto, in conformità dell'art. 61 del cod di proced. civ., Giovanni Albertini, residente in Aschlok (provincia di Spaier, nel palatinato di Baviera), al pagamento fra giorni 30 della somma di L. 755 54 a favore del Rinaldi, con diffidamento che, in difetto di pagamento di detta somma, si procederà in suo odio all'esecuzione forzata per via di aggiudicazione degli stabili in detto atto designati, posti in Luzzogno, cantone di Luzzogno, mandamento di Omegna.

Ravasenga p. c.

3698 ESTRATTO DI SENTENZA.

Con sentenza di questa eccellentissima Corte, in data 17 giugno 1864, sull'instanza della signora Maddalena Giordano, vedova di Giuseppe Streri, residente a Borgo San Dalmazzo, venne dichiarata la contumacia del sig. geometra Pietro Giordano, già residente in Torino, ed in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, ed ordinata l'unione della causa con quella degli altri pur convocati in detta causa comparsi, e rinviata la discussione nel merito all'udienza in cui verrà quanto a tutti chiamata.

Tale sentenza fu, per atto dell'usciere Giustiniano Nicola, in data 20 luglio corrente, notificata al geometra Giordano, in conformità dell'art. 61 del cod. di proced. civ.

Torino, 23 luglio 1864.

Giordano sost. Chiora.

NOTIFICANZA DI PROVVEDIMENTO

con citazione.

Con atto di me usciere sottoscritto addetto alla regia giudicatura di Ciriè in data 24 corrente luglio, venne intimato dietro instanza di Cubito Antonio fu Pietro, residente in Caselle, al Chiara Guglielmo di Bernardo di domicilio, residenza e dimora ignoti, a norma dell'art. 61 del codice di proc. civ., il provvedimento emanatosi dal signor segretario mandamentale di Ciriè, in data 19 corrente luglio, avendolo contemporaneamente citato a comparire alle ore 7 antimeridiane del 9 entrante agosto nella di lui casa sita in San Morizio, via dell'Ospedale, per ivi vedere ed assistere se crede all'aggiudicazione cui il segretario predetto col perito Alberti Luigi procederà, di tutti gli stabili da esso Chiara posseduti in San Morizio e fino all'estinzione del credito dovuto al richiedente Cubito e con diffidamento al medesimo che non comparendo si procederà all'aggiudicazione dei detti stabili in sua contumacia.

L'usciere del mandam. di Ciriè
Emanuele Bottiglia.

3697

3701 CITAZIONE

Con atto del giorno d'oggi dell'usciere Giovanni Rolle, sull'instanza delli Giuseppe, Damiano e Michele fratelli Cordero, residenti a Ciriè, li Giuseppe e Giovanni Dolce, di domicilio, residenza e dimora ignoti, vennero citati a comparire nanti il tribunale del circondario di Torino all'udienza delli 30 corrente per ivi vedersi sospendere la vendita della pezza alteno, prato e bosco in detto atto descritta, e provvedersi come in detto atto.

Tale citazione venne eseguita a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ.

Torino, 25 luglio 1864.

Vana sost. Geninatti.

3690 NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

per pubblici proclami.

Nella causa ordinaria promossa da Pizzorno signori Enrico, Edoardo e Corrado fu Sebastiano, residenti in Genova, procuratore Tommaso Repetti;

Contro Repetti Angelo-Benedetto, medico Agostino, avvocato Franco fu Andrea, Repetti Edoardo fu Francesco, Questa cav. dottor Domenico tutore di Carmelino ed Agostino Pizzorno fu Luca Andrea, Lagomaggiore dottore Lazzaro fu Francesco a nome proprio, e come padre di Nicolò, Filippo e Pietro suoi figli minori, Lagomaggiore Francesco di detto Lazzaro, tutti domiciliati in Chiavari, Daneri avv. Giuseppe fu Andrea, avv Andrea, medico Nicolò e Francesco Daneri di detto Giuseppe, Pizzorno canonico Luigi fu Pietro Lazzaro, domiciliati in Genova, Marré Carlo fu Antonio domiciliato a Borzonasca, e signor Pizzorno Giuseppe fu Giovanni Battista, domiciliato a S. Quilico, quali pretendenti all'eredità della fu signora Settimia Pizzorno vedova del conte Nicolò Solari, meno l'ultimo che è della detta contessa fratello ed esecutore testamentario, rappresentati dai loro rispettivi procuratori causidici signori Antonio Maria Garibaldi, Giuseppe Delpino, Luigi Grillo, Luigi-Antonio Solari, Angelo Pedevilla e Giulio Cesare Revello;

E contro ogni altro presunto o pretendente erede della stessa, citato per proclama e non comparso;

Il tribunale di circondario di Chiavari con sentenza 20 aprile 1864, ha dichiarata la contumacia dei presunti eredi della contessa Settimia Solari nata Pizzorno, citati per proclama che non figurano fra quelli comparsi e riunita la loro causa a quella degli altri convenuti presunti eredi comparsi, rinviandola all'udienza in cui verrà la stessa chiamata per la discussione nel merito ed autorizzò la notificazione di tale sentenza per pubblici proclami mediante inserzione di estratto di essa nella Gazzetta di Genova e nel Giornale Ufficiale del Regno, e mediante pubblicazione ed affissione di copia all'albo pretorio del comune di Chiavari commettendo all'uopo l'usciere Luigi Merlino.

Chiavari, 22 luglio 1864.

T. Repetti causidico.

N. 1307 EDITTO

All'avvocato Bossi Carlo, curatore dimissionario dell'assente e d'ignota dimora Cesare De Bazzini, come dall'editto del sottoscritto 16 aprile 1861, n. 529, inserto nei fogli 102, 109 e 113, 23 aprile, 7 e 12 maggio a. c., si sostituisce, per gli effetti del decreto stesso, quest'avvocato Emilio Zamara.

Si pubblichi nei luoghi e modi soliti, per una volta.

Magenta, dalla giudicatura di mandamento, li 22 luglio 1861

Il giudice
Ghislanzoni.

3673

3681 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

col beneficio della legge e dell'inventario.

La signora Domenica Zavagli, assistita dal proprio marito sig. Sante Menti, di Monte Scudo, uno degli eredi testati della defunta genitrice signora Cecilia Magi Zavagli, moglie in secondo voto al sig. Antonio Gianni, di Monte Fiorito, dichiarava il 20 giugno p. p., avanti il tribunale di circondario in Forlì, di accettare l'eredità della suddetta attrice, col beneficio della legge e dell'inventario, a senso dell'alinea secondo, articolo 1010 del codice civile.

Torino, Tip G. FAVALE e Comp.